

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DEI TRASPORTI FERROVIARI NELLA CATEGORIA DA 1 A 5

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
 2. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto è soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID);
 3. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare i carri e i recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari;
 4. È fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 5. Nel caso di trasporto intermodale si intendono richiamate tutte le disposizioni previste all' art. 193 bis del D.Lgs 152/2006;
 6. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale;
 7. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:
 - a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidità e pressione, o per qualsiasi altra causa;
 - b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacità di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
 - c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, né deformazioni permanenti a seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
 - d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprietà protettive del materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;
 - e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettivi ad interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:
 - una combustione e/o un forte sviluppo di calore
 - uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti
 - la formazione di sostanze corrosive
 - la formazione di sostanze chimicamente instabili;
 - f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso può essere munito di uno sfiato purché il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicità, infiammabilità, volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni;
 - g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto e di imballaggio delle merci pericolose;
8. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unità di carico (carri cisterna, contenitori e casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-4;
 9. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unità di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti e/o dei percolati durante le normali condizioni di

trasporto. In particolare, le unità di carico devono:

- essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali
- non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso delle carrozzerie medesime;

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del D. Lgs. 152/2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:
 1. una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
 2. uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;
 3. la formazione di sostanze corrosive;
 4. la formazione di sostanze chimicamente instabili.
11. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosità di cui all' allegato I alla parte quarta del D.Lgs152/2006, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa;
12. Sulle unità di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi, di cui all' allegato D alla parte quarta del D.Lgs152/2006 deve essere apposta un'etichetta o un marchio, a fondo giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Un'etichetta o marchio di almeno cm 25x25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresì essere apposto sulle fiancate dell'unità di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose;
13. Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
14. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
15. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;
16. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.